

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1891-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
e col **Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 3606)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
29 settembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione in oggetto è il frutto di una iniziativa diplomatica italiana, che ha preso avvio dopo l'episodio luttuoso che ha interessato nel 1985 la nave italiana Achille Lauro. Tale fattispecie infatti non poteva essere inquadrata nella normativa internazionale esistente in materia di pirateria, non trattandosi di gesto ostile compiuto da una nave e non essendo i responsabili mossi da motivi privati.

Il disegno di legge in esame prevede in primo luogo, al Capo I, l'autorizzazione alla ratifica della convenzione. Il Capo II contiene

quindi norme interne di attuazione in materia penale, introducendo nell'ordinamento italiano le fattispecie penali corrispondenti a quelle previste dai due atti internazionali di cui al titolo. Il Capo III contiene una norma che collega l'operatività della disciplina penalistica alla entrata in vigore dello strumento internazionale.

La Commissione affari esteri propone all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge in esame.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

29 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Osso)

22 novembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dall'articolo 6 del protocollo.

CAPO II**Art. 3.**

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 4.

1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;

d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;

e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non ne è disposta l'extradizione verso uno Stato che sia

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge.

Art. 5.

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per «installazione fissa» si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.

Art. 6.

1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comu-

nicazioni previste nell'articolo 7, paragrafo 5, della convenzione indicata nell'articolo 1.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.

CAPO III

Art. 8.

1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.

2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.